

Allegato "A" all'atto n. 29.488

"IN.SAR. - Iniziative Sardegna Società per Azioni"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita una Società per Azioni, denominata **"IN.SAR. - Iniziative Sardegna - Società per Azioni"** o anche più brevemente **"IN.SAR."**. La stessa nel presente statuto è indicata anche solo come "Società". La società opera in qualità di organismo in house ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 16 del d.lgs. 175/2016, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

2. La Società è stata costituita in forza del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con legge n. 25 del 5 febbraio 1982, integrato dalla legge 23 giugno 1994, n. 402 e dal D.lgs. 7 agosto 1997, n. 280.

3. L'"IN.SAR.", a capitale interamente pubblico, svolge, su affidamento del socio unico Regione Autonoma della Sardegna (anche solo "Socio Unico" o "RAS" o "Regione") ai sensi del D.lgs. n. 175/2016, servizi attinenti alle politiche del lavoro e al sostegno alle imprese per lo sviluppo delle competenze e capacità manageriali delle stesse, nonché servizi e attività funzionali alla localizzazione di iniziative imprenditoriali all'interno di aree e immobili di proprietà della Regione suscettibili di utilizzazione economica. La Società, in relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

4. Le attività di cui all'oggetto sociale, affidate dal Socio Unico all'IN.SAR. costituiscono attività prevalente della Società stessa.

5. Gli Enti Pubblici Locali del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, d'intesa con il Socio Unico, possono avvalersi della IN.SAR. in chiave di sussidiarietà anche per la gestione diretta di misure, supporti ed interventi rientranti nell'oggetto sociale.

6. La Società ha **sede** legale nel **Comune di Cagliari**, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Articolo 2

Oggetto sociale

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016, la Società ha per oggetto la fornitura di servizi di interesse generale che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e di servizi necessari per assicurare la soddisfazione

dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. In quest'ottica, la Società nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento anche in materia di cd. in house providing, fornisce al socio Regione Autonoma Sardegna servizi strumentali quali la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione, sia indiretta che diretta, di qualsivoglia attività od interventi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali della Regione nell'ambito dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità e del supporto ad iniziative imprenditoriali da localizzarsi in aree o immobili di proprietà della Regione, ai fini della valorizzazione del patrimonio regionale disponibile e della sua utilizzazione economica, nonché della tutela dei lavoratori, delle politiche sociali e previdenziali e dell'assistenza sociale, dell'orientamento e della formazione professionale, dell'inclusione lavorativa e del servizio civile sardo, con specifica attenzione ai settori rilevanti per lo sviluppo economico e sociale locale, a supporto della Regione Autonoma Sardegna e delle articolazioni organizzative del Sistema Regione, ivi incluse le società in house della Regione.

2. A tal fine la Società predispone e realizza a supporto della Regione con le diverse articolazioni regionali di riferimento attività di:

a) progettazione, programmazione, gestione e attuazione di programmi, progetti, interventi finalizzati a conseguire obiettivi di equità e buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale così come sanciti dal Pilastro europeo dei diritti sociali;

b) progettazione, promozione, gestione delle attività di pubblica utilità per le comunità territoriali di appartenenza per i lavoratori in ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

c) progettazione, promozione, gestione di dispositivi per le politiche sociali ed erogazione di incentivi per attività di pubblica utilità per le comunità di appartenenza per disoccupati usciti dagli ammortizzatori sociali, per specifiche categorie di disoccupati in area di crisi e disoccupati over 60 in accompagnamento alla pensione (quali Cantieri comunali etc.) o quali componenti del percorso di attivazione per i disoccupati che accedono a misure di sostegno al reddito (i.e. Reddito di Inclusione, Reddito di cittadinanza, etc.) o ad altri trattamenti o misure di inclusione sociale;

d) progettazione, promozione, gestione ed erogazione di incentivi per l'autoimpiego per lavoratori coinvolti in attività di pubblica utilità;

e) gestione, affiancamento ed erogazione di incentivi nell'ambito di specifici programmi per l'autoimpiego rivolti a particolari target, in ragione dei progetti di reimpiego di

lavoratori espulsi in aree di crisi o di specifiche condizioni di disoccupazione;

f) supporto alla Regione per la gestione di interventi di reimpiego nonché di politiche sociali e politiche attive anche in area di crisi o verso target specifici;

g) progettazione, promozione e gestione o erogazione di servizi in materia di occupabilità e sviluppo professionale (orientamento professionale, istruzione e formazione professionale, formazione per l'occupazione, alta formazione professionale), promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità;

h) progettazione, programmazione, gestione e attuazione di programmi e progetti afferenti a fondi dell'Unione Europea nonché a risorse statali e regionali, anche a supporto delle diverse Autorità di Gestione e/o di altre articolazioni dell'amministrazione regionale ed anche assumendo funzioni di responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento in relazione ai singoli programmi e progetti, comprese a titolo esemplificativo le funzioni di organismo intermedio;

i) progettazione, programmazione, assistenza e consulenza per lo sviluppo imprenditoriale, l'attrazione e il supporto alla localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali all'interno di aree e immobili di proprietà regionale;

j) consulenza tecnico-operativa su nuove forme di intervento nelle politiche di sviluppo economico e sociale anche con riferimento a progetti complessi che ricadano nell'ambito di competenza di diverse articolazioni dell'amministrazione regionale;

k) progettazione, programmazione e gestione di strumenti a beneficio di imprese volti a promuovere l'inclusione (i.e. finanza inclusiva, promozione delle pari opportunità, diversity management);

l) promozione e rafforzamento della cooperazione e dello sviluppo dell'economia sociale;

m) intervento a sostegno delle imprese (ad es. interventi di welfare aziendale; strumenti per la creazione di impresa) e dell'innovazione sociale;

n) promozione della cultura della prevenzione e protezione dei lavoratori, di interventi finalizzati a migliorare la qualità del lavoro ed il benessere fisico e psichico dei lavoratori e delle lavoratrici;

o) progettazione, promozione, gestione di interventi finalizzati all'integrazione dei servizi e degli interventi socioassistenziali e sociosanitari ed al monitoraggio ed all'incremento della qualità e del risultato;

p) svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi strategici della Regione Sardegna.

3. Tutte le attività elencate sono svolte a favore del Socio Unico o di altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di strumentalità e delle condizioni del in house ed

escludendo qualsiasi operatività sul mercato.

4. Nell'ambito della progettazione e gestione di interventi di cui al comma 2 del presente articolo la Società potrà assumere, nel rispetto del principio di strumentalità e della normativa applicabile, attività di gestione e amministrazione diretta o indiretta delle risorse mobiliari ed immobiliari disponibili di proprietà della Regione necessarie o funzionali ai suddetti interventi, inclusi l'acquisto in proprietà, la gestione, amministrazione, locazione e vendita di beni immobili, l'affidamento in qualità di committente di lavori di costruzione, completamento, manutenzione ed ammodernamento di immobili regionali disponibili.

5. La Società opera secondo gli indirizzi stabiliti dal Socio Unico in sinergia con le strutture organizzative eurounitarie, nazionali e regionali.

6. La Società svolge i servizi ad essa affidati dal Socio Unico per oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche alla prestazione delle attività di cui al precedente comma 2 anche a favore di altre pubbliche amministrazioni, è consentita solo a condizione che la stessa sia strettamente permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

7. La società può svolgere attività ulteriori rispetto a quelle affidate dal Socio Unico, esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016 e a condizione che tali attività: 1) non costituiscano attività prevalente; 2) siano strettamente strumentali e complementari rispetto all'attività principale; 3) siano realizzate esclusivamente a favore di pubbliche amministrazioni; 4) permettano un recupero di efficienza per l'attività prevalente.

8. La Società può compiere, in via residuale e non prevalente e in modo strumentale, ogni altra necessaria operazione utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché in coerenza con la disciplina dell'in house providing.

9. L'esecuzione delle attività affidate dal Socio unico alla Società e i relativi rapporti economici sono disciplinati da specifiche convenzioni operative stipulate tra la Società e il Socio, nell'ambito di una convenzione quadro che definisce i principi generali relativi agli affidamenti e alla realizzazione delle attività.

10. La Società per perseguire le sue finalità può ricevere ed erogare finanziamenti e compiere tutte le operazioni direttamente connesse con il proprio oggetto sociale ritenute necessarie o utili per il suo conseguimento.

Articolo 3

Durata

1. La **durata** della Società è stabilita fino al **31 dicembre 2050** e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea

straordinaria.

2. La durata è subordinata al mantenimento della qualifica di società in house, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016. In caso di perdita dei requisiti o di cessazione degli affidamenti, si procederà alla liquidazione o trasformazione della società.

TITOLO II CAPITALE - AZIONI

Articolo 4

Capitale

1. Il **capitale sociale** è fissato in euro **8.801.603,00** (ottomilioniottocentounomilaseicentotre virgola zero zero), ed è suddiviso in n. **8.801.603** azioni del valore nominale di **euro 1** (uno) **ciascuna**. Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna quale unico azionista.

Articolo 5

Delle azioni

1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative ed indivisibili. Ciascuna azione dà diritto ad un solo voto. Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi. Ai sensi del primo comma dell'art. 2346 c.c., è esclusa l'emissione dei relativi titoli. La qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel Libro Soci.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 6

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dalla Regione in veste di socio unico.

2. L'Assemblea, così ordinaria come straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere convocata nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2364 del Codice civile e dalla legge in generale.

3. L'assemblea dei soci delibera, in sede ordinaria o straordinaria, sulle materie rispettivamente riservate dagli artt. 2479 e 2487 del Codice Civile e dal presente statuto. È in ogni caso soggetto alla previa autorizzazione assembleare, il compimento da parte dell'Organo Amministrativo dei seguenti atti di straordinaria amministrazione:

- acquisti, vendite, permuta e altri atti di trasferimento aventi ad oggetto beni immobili;
- assunzione di finanziamenti;
- concessione di garanzie reali.

4. È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le riunioni possono pertanto svolgersi non necessariamente con la compresenza di tutti gli intervenuti nello stesso luogo, purché i diversi luoghi in cui essi si trovano siano fra loro collegati a mezzo di sistemi elettronici vi-

deo e/o audio e siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto all'intervento ed al voto ed in particolare:

- sia consentito al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Resta fermo che in tal caso l'assemblea si intenderà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente assistito dal Segretario.

5. L'Assemblea autorizza l'Organo Amministrativo a sottoscrivere la convenzione quadro con la Regione Autonoma della Sardegna.

6. È attribuito al Socio unico il compito di approvare un documento di indirizzo politico-amministrativo contenente direttive di gestione vincolanti per l'Organo Amministrativo, intese alla concreta e più efficace attuazione dell'oggetto sociale. L'Organo Amministrativo deve attenersi, nell'attuazione dei suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi determinati dal Socio unico.

Articolo 7

Modalità di convocazione

1. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Sardegna. L'Assemblea è convocata mediante posta elettronica certificata ovvero con altro mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento, con avviso spedito al Socio Unico, all'Organo Amministrativo e all'Organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione. Nell'avviso saranno altresì indicati il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

2. Il Socio Unico ha diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare. Qualora l'Assemblea non sia convocata dall'Organo Amministrativo entro 15 gg. dalla richiesta, ridotti a 8 gg in caso di urgenza, l'Assemblea è convocata dall'Organo di controllo su richiesta del Socio Unico.

3. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si

ritenga sufficientemente informato.

Articolo 8

Deliberazioni dell'Assemblea in forma scritta

1. Le decisioni riservate ai soci che non debbano necessariamente adottarsi con deliberazione assembleare, sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.
2. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura di ognuno degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.
3. La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurata la piena informazione del Socio Unico ed il diritto di partecipare alla decisione, ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e membri dell'organo di controllo. Non possono essere assunti con la procedura di cui al presente articolo gli atti di cui all'art. 2364, comma 1, nn. 1, 2, 4 c.c., e quelli di cui all'art. 2365, comma 1 c.c.
4. La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso del Socio Unico.
5. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura al Socio Unico, agli amministratori e membri dell'organo di controllo.

Articolo 9

Deleghe ed intervento in Assemblea

1. Può intervenire in assemblea il Socio Unico cui spetti il diritto di voto ai sensi del precedente articolo 5. Il Socio Unico può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 del Codice civile.

Articolo 10

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui spettano i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice civile.
2. In caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza spetta nell'ordine al Consigliere di amministrazione più anziano ovvero a persona designata dagli intervenuti all'unanimità.
3. È compito del Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare la identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare i risultati delle votazioni.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato, su proposta dello stesso, dall'Assemblea e, nelle Assemblee straordinarie, da un Notaio.

TITOLO IV AMMINISTRATORI

Articolo 11

Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore unico nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c., nel rispetto della normativa nazionale e regionale di volta in volta applicabile e secondo quanto previsto dal successivo art. 13 del presente Statuto. L'assemblea della Società può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri in presenza dei presupposti di cui all'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In quest'ultimo caso la delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo Decreto.

2. La nomina dell'Amministratore Unico o degli amministratori, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata alla RAS. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico e, in particolare, quelli stabiliti dal D.lgs. n. 175/2016 e dal D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. Ciascun amministratore è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

3. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza del mandato degli amministratori uscenti, nomina i componenti dell'Organo Amministrativo a norma dell'articolo 2449 del Codice civile, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere così come previsto dalla normativa pro tempore vigente.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile e i nuovi Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza degli altri.

5. L'Organo Amministrativo rimane in carica per la durata fissata dall'Assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

6. L'Organo Amministrativo può essere revocato e/o sostituito, per giusta causa, in qualunque tempo dall'Assemblea.

7. Per espressa disposizione di Legge, la Società osserva il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo Amministrativo.

8. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, nella misura e alle condizioni stabilite in apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

9. Per i compensi degli amministratori, da erogarsi comunque nei limiti imposti delle vigenti norme legislative e regolamentari, si applica il disposto dell'art. 2389 c.c.

10. Potrà determinarsi un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 12

Rappresentanza legale della società

Firma sociale

1. L'Amministratore Unico, o il Presidente, rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Previa autorizzazione dell'Assemblea, la firma sociale può anche essere conferita, per determinati atti o categorie di atti a Dirigenti ed a Quadri direttivi.

Articolo 13

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nell'ambito delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna e in conformità al Decreto Legislativo n. 175/2016, l'Organo Amministrativo ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

2. Tali poteri sono da esercitarsi nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi annualmente deliberati dal Socio Unico nell'esercizio del controllo analogo secondo quanto previsto dal presente statuto e dalle deliberazioni della Giunta regionale.

3. Costituisce giusta causa di revoca - ex articolo 2449 del Codice civile - il mancato rispetto delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

4. Restano escluse dalla competenza dell'Organo amministrativo soltanto le materie che la legge riserva all'Assemblea.

5. Sono in ogni caso soggetti alla previa autorizzazione del Socio Unico, con le modalità determinate dalle direttive sul controllo analogo, i seguenti atti predisposti dall'Organo Amministrativo:

- alienazioni, acquisizioni permutate e altri atti di trasferimento aventi ad oggetto beni immobili;

- acquisizione e/o dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni, fondazioni e/o costituzione di società;

- acquisto e/o cessione di aziende e rami d'azienda;

- contrazione di prestiti da parte della Società;

- emissione di azioni, obbligazioni e tutte le operazioni di finanza straordinaria;

- assunzione di indebitamento a medio e lungo termine e, comunque, le operazioni che determinano un indebitamento superiore a euro 1.000.000,00;

- concessione di garanzie.

6. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza dell'Organo Amministrativo, in coerenza con gli atti di programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, con le convenzioni con il Socio Unico e con gli atti di affidamento dei servizi, le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b) la nomina di eventuali dirigenti aziendali ed il conferimento dei relativi poteri;
- c) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- d) l'attribuzione di deleghe;
- e) la determinazione dell'organico, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- g) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro;
- h) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale dirigente;
- i) la sussistenza dei requisiti soggettivi tutti prevista dalla normativa pro tempore vigente.

7. Nel rispetto di quanto è prescritto nell'articolo 2381 del Codice civile, l'Organo Amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad uno solo tra i propri componenti, ove sia costituito il Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti della Società, ove presenti. Il contenuto delle deleghe, ove consentite, è determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione, in modo da consentire all'Organo Amministrativo l'esatta verifica del corretto adempimento, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione.

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza dell'Organo Amministrativo secondo modalità e periodicità fissate dallo stesso e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi. Una delega non esclude le altre e l'Organo Amministrativo ne determinerà l'estensione.

Articolo 14

Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è convocato dal Presidente quando è necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri o il Socio Unico.

2. La convocazione, presso la sede sociale o altra località, è fatta all'indirizzo di posta elettronica che ciascun consigliere elegge per ricevere le convocazioni, con 5 gg di preavviso e 3 gg in caso di urgenza.

3. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere portato a conoscenza dei componenti del Collegio Sindacale entro i già menzionati termini e con le stesse modalità.

4. La presidenza del Consiglio compete al Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario anche al di fuori del proprio ambito.

6. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni, che sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, devono constare dai verbali iscritti negli appositi registri e firmati dal Presidente e dal Segretario.

8. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

9. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in forma scritta secondo la procedura di cui all'art. 8 dello Statuto.

TITOLO V CONTROLLI

Articolo 15

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

2. La nomina dei singoli componenti del Collegio Sindacale - che devono essere in possesso dei requisiti tutti richiesti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire l'incarico - è riservata al Socio Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile.

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per non più di una volta.

4. Sulla base della normativa - primaria o secondaria - pro tempore vigente ed applicabile alla Società, il Socio Unico fissa i compensi da riconoscersi ai componenti del Collegio Sindacale.

5. Il controllo contabile sulla Società, ai sensi di legge, è esercitato da una società di revisione legale cui possono essere conferiti incarichi presso enti di interesse pubblico.

Articolo 16

Controllo analogo da parte della Regione Autonoma della Sardegna

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Socio unico, esercita sulla Società poteri di direzione e un controllo analogo a quello esercitato sui propri Servizi, mediante attività di indirizzo, di controllo preventivo, concomitante e successivo, di ispezione ed indirizzo vincolante nei confronti dell'Organo Amministrativo, secondo contenuti e modalità stabiliti, in conformità alla legge, dalla Giunta regionale e dal presente Statuto, in conformità alla deliberazione della

Giunta regionale n. 21/10 del 17 aprile 2025 e quelle ulteriori di indirizzo che fossero adottate dalla Regione secondo il proprio ordinamento.

2. La Società trasmette al Socio Unico, per le finalità previste dalle direttive sul controllo analogo adottate dalla Giunta regionale, una relazione semestrale, corredata dei relativi prospetti contabili, sull'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sullo stato di avanzamento degli eventuali investimenti programmati rispetto ai relativi cronoprogrammi e sull'attuazione degli obiettivi indicati nel budget di previsione e nel Piano degli obiettivi trasmesso annualmente, dei dati economici, patrimoniali e finanziari, della situazione dell'organico e delle collaborazioni nonché una descrizione di sintesi delle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione.

3. In ogni caso il Socio Unico ha diritto di acquisire dall'Organo Amministrativo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del controllo analogo e di esercitare poteri ispettivi e di controllo sul bilancio, sulla qualità dei servizi resi e sulle attività rilevanti svolte dalla Società.

4. Il Socio Unico e l'Organo Amministrativo della Società, al fine di soddisfare e rispettare i principi costituzionali di trasparenza e buon andamento che devono sempre presiedere l'esercizio dell'azione amministrativa, sono tenuti a collaborare e cooperare, anche tramite la comunicazione di atti e dati da entrambi motivatamente richiesti, al fine di consentire l'effettivo controllo del socio pubblico su ciascun servizio affidato alla Società nonché al fine di consentire alla Società di perseguire il preminente interesse pubblico sotteso al servizio alla stessa affidato.

5. L'Organo Amministrativo, ove ne venga richiesto, è tenuto a fornire debita informativa al Socio Unico relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società.

6. Inoltre, nell'ambito dei poteri di controllo analogo la RAS:

- nomina e revoca l'Organo Amministrativo e, ove previsto dalla legge, l'Organo di Controllo;
- predispone ed approva il documento di indirizzo politico-amministrativo;
- individua ed approva gli indirizzi generali;
- approva gli obiettivi di azione della Società;
- approva il budget annuale di previsione ed il bilancio consuntivo d'esercizio;
- approva e autorizza gli altri atti soggetti alla sua approvazione o autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 11, 13 e 15 del presente Statuto e quelli ulteriori eventualmente previsti dalla convenzione quadro;
- esercita i poteri attribuiti dalla Legge e quelli ulteriori

previsti dal presente Statuto;

- individua, ove opportuno, ulteriori vincoli tramite la convenzione quadro e le convenzioni operative.

TITOLO VI

BILANCIO - UTILI - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE -RINVIO

Articolo 17

Bilancio

1. Il bilancio annuale della società chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. La Società presenta ogni anno al Socio Unico:

a) il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societario, così come predisposti dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea fissata per l'approvazione;

b) il Budget di previsione economico e finanziario per l'anno successivo, contenente direttive di gestione vincolanti per l'Organo Amministrativo, intese alla concreta e più efficace attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 18

Riparto degli utili

1. Gli utili netti dell'esercizio, al netto dell'accantonamento a riserva legale pari al 10%, sono destinati prioritariamente a riserve statutarie, investimenti o autofinanziamento delle attività istituzionali. La distribuzione al Socio Unico è possibile solo ove compatibile con gli equilibri economici e finanziari e con il perseguimento delle finalità pubbliche.

2. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 19

Scioglimento e liquidazione

1. La nomina e la revoca dei liquidatori sono di competenza dell'assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i

componenti presenti alla riunione.

2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 20

Disposizioni finali - Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali ivi incluso il Decreto Legislativo n. 175/2016.

Articolo 21

Trasparenza, Anticorruzione, Selezione del personale

1. La Società, quale soggetto in controllo pubblico, assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e accesso di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con riferimento all'organizzazione, all'attività e all'utilizzo di risorse pubbliche.

2. La selezione del personale avviene nel rispetto dell'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016, garantendo trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e parità di trattamento, secondo criteri e modalità disciplinati da apposito regolamento approvato dal Socio Unico.

Carlo Iadevaia

dr. Roberto Onano, Notaio